

Decreto n. 456.16
prot. 16438

IL RETTORE

- Viste Leggi sull'Istruzione Superiore;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168;
- Vista la Legge n. 204 del 17.02.1992;
- Visto il D.M. n. 270 del 22.10.2004;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 pubblicato in G.U. n. 117 del 21.05.2012;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. n. 108 dell'1.10.1998 di attivazione della Scuola di Specializzazione in Didattica dell'italiano come lingua straniera;
- Visto il D.R. n. 180 del 18.07.2006 con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola di Specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera;
- Visto il D.R. n. 510 del 15.12.2009 con il quale sono stati modificati gli articoli 10 e 13 del suddetto Regolamento;
- Visto il D.R. n. 330 del 20.07.2012 di istituzione e attivazione della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione (SSDS);
- Visto il Regolamento della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione (SSDS), emanato con D.R. n. 283.15 del 4 giugno 2015;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Didattica dell'italiano come lingua straniera del 5 ottobre 2016, relativa alla proposta di adozione del nuovo regolamento della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione che risulta in linea con la recente normativa ministeriale in tema di formazione del docente di italiano L2;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione del 2 novembre 2016 con la quale è stato approvato il suddetto regolamento;
- Vista le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 15 novembre 2016;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa è emanato il REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA STRANIERA nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. 180.06 del 18.07.2006 e modificato con D.R. 510.09 del 15 dicembre 2009. È pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena, 28 novembre 2016

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)

Il Compilatore: Francesca Bianchi

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA STRANIERA

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione, la Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera (d'ora in avanti: Scuola) prevista dall'articolo 3, lettera c) della Legge 204/1992, attivata sperimentalmente nell'a.a. 1998-1999 e definitivamente acquisita all'ordinamento per effetto dell'art. 1, comma 16 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4.

ART. 2

Finalità della Scuola di Specializzazione

La Scuola ha il compito di impartire ed aggiornare le nozioni specialistiche di ordine teorico e pratico utili all'insegnamento, alla promozione e alla valutazione delle competenze dell'italiano come lingua seconda e straniera in Italia e all'estero, nel quadro generale della cultura italiana in una pluralità di contesti di apprendimento e di insegnamento.

ART. 3

Organi della Scuola di Specializzazione

Sono organi della Scuola

- a) Il Direttore
- b) Il Consiglio

Art. 4

Direttore della Scuola

1. Il Direttore rappresenta la Scuola e sovrintende alle attività della stessa, svolgendo anche funzioni di impulso e di promozione delle sue attività e di raccordo con l'area della Didattica della SSDS. Può designare un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

2. Il Direttore della Scuola:

- a) presiede il Consiglio della Scuola di cui fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio;
- b) propone al Direttore della SSDS il conferimento dei titoli rilasciati dalla Scuola;
- c) propone al Consiglio della SSDS la ripartizione delle risorse da destinare alle attività della Scuola
- d) per motivi di necessità o d'urgenza, assume con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio della Scuola quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva;
- e) propone al Consiglio per la loro approvazione le nomine dei coordinatori dei percorsi professionalizzanti della Scuola;
- f) esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

L'incarico di Direttore dura quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 5

Il Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da docenti e ricercatori dell'Università per Stranieri di Siena afferenti all'area della didattica della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione e dai responsabili di moduli formativi e percorsi professionalizzanti attivati per l'anno accademico in corso.

Il Consiglio della Scuola si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del Direttore o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con pieni diritti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio della Scuola è convocato dal componente docente più alto in grado e anziano in ruolo.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 fa parte del Consiglio un rappresentante degli studenti della Scuola eletto secondo quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Generale d'Ateneo. Al Consiglio può partecipare personale tecnico amministrativo assegnato alla Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione la cui presenza non incide sul numero legale.

Il Consiglio:

- 1) coordina le attività didattiche al fine di raggiungere gli obiettivi formativi della Scuola;
- 2) determina e sottopone agli organi accademici il regolamento e l'ordinamento didattico della Scuola;
- 3) delibera l'attivazione dei moduli formativi e le modalità di copertura degli stessi nell'ambito della programmazione didattica biennale;
- 4) delibera sulle modalità di svolgimento dei moduli formativi e dei seminari professionalizzanti e sulla loro durata, delibera sul calendario delle attività accademiche;
- 5) delibera sul riconoscimento dei titoli di studio per l'ammissione alla Scuola, sul riconoscimento dei crediti (CFU), sulle istanze degli studenti;
- 6) approva le attività di tutorato e di tirocinio.
- 7) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti alla Scuola;
- 8) definisce nel rispetto della libertà di insegnamento, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo, nonché delle altre norme di legge vigenti:
 - a. il curriculum offerto agli studenti iscritti;
 - b. gli obiettivi delle varie attività formative e le eventuali propedeuticità;
 - c. i requisiti di ammissione e le condizioni di passaggio da un anno di corso al successivo;
 - d. la tipologia dell'offerta didattica, degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - e. le modalità di frequenza dei corsi.

E' consentita, previa richiesta motivata e autorizzazione scritta rilasciata dal Direttore, la partecipazione per via telematica alle sedute del Consiglio.

Art. 6

Elezioni del Direttore

Il Direttore della Scuola è eletto a maggioranza semplice degli aventi diritto fra i professori di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia afferenti all'area della Didattica della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione. La votazione è valida se vi partecipano almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.

ART. 7

Diritti e doveri dei docenti della Scuola di Specializzazione

Dalla data di entrata in vigore del Decreto di emanazione del presente Regolamento e nel rispetto delle procedure ivi contenute, le attività espletate nel suo ambito concorrono a determinare l'impegno didattico di 120 ore previsto dall'art. 1, comma 16 della Legge n. 230 del 4 novembre 2005.

ART. 8

Criteri di ammissione

Possono essere ammessi alla Scuola tutti gli studenti in possesso di diploma di laurea triennale, quadriennale e specialistica – o di un titolo conseguito all'estero e considerato equipollente se conseguito all'estero—purché la loro carriera universitaria pregressa sia riconosciuta (o riconoscibile dal Consiglio della Scuola) in termini di CFU secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'ammissione è regolata da una selezione, che avviene per titoli e prove.

La Commissione giudicatrice viene nominata dal Consiglio della Scuola e ha il compito di valutare i titoli dei candidati e l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

La valutazione dei titoli consente il riconoscimento di eventuali crediti cui si fa riferimento per la definizione del percorso formativo.

Il Consiglio stabilisce la ripartizione dei punteggi ai fini della selezione.

L'iscrizione alla Scuola non è compatibile con l'iscrizione a un corso di laurea (sia di base che magistrale), a un dottorato di ricerca e a un Master sia di primo che di secondo livello.

Gli studenti stranieri devono essere in possesso di una competenza di italiano certificata tramite CILS – Certificazione di italiano come lingua straniera – Livello QUATTRO, con punteggio minimo 75/100 (o tramite altro titolo certificatorio equivalente), o accertata dalla commissione selezionatrice.

ART. 9

Frequenza

La frequenza alla Scuola di Specializzazione è obbligatoria.

Gli studenti che nel primo anno risultino assenti a oltre il 30% delle ore di lezione o delle attività on line previste per ogni singolo modulo formativo sono tenuti a concordare attività integrative con il responsabile dell'insegnamento. Gli studenti che nel secondo anno risultino assenti a oltre il 30% delle ore di lezione previste per il percorso professionalizzante sono tenuti a concordare attività integrative con il coordinatore del percorso professionalizzante.

Il controllo della frequenza avviene attraverso il registro delle firme e attraverso il tracciamento delle attività svolte on line ed è affidato agli uffici dell'Università.

ART. 10

Struttura delle attività della Scuola

Le attività formative della Scuola svolte in presenza e a distanza comprendono didattica teorico-frontale, seminari di approfondimento, tutorato professionalizzante, attività di laboratorio, tirocini, tesi finale, gruppi di apprendimento in rete e studio individuale.

La didattica teorico-frontale è erogata in moduli formativi (di durata variabile in rapporto ai contenuti) organizzati per aree che fanno riferimento ai seguenti raggruppamenti disciplinari:

- L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana

- L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea
- L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana
- L-LIN/01 – Glottologia e linguistica
- L-LIN/02 – Didattica delle lingue moderne
- M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi
- M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale

Il piano generale della attività didattica della scuola intende perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a. Sviluppare una solida base di competenze linguistiche e culturali necessarie a gestire le complesse tematiche dell'italiano diffuso fra stranieri e del contatto tra lingue e culture;
- b. Formare all'uso delle metodologie e delle tecniche glottodidattiche più adeguate alle esigenze di formazione professionale di figure operanti nel settore dell'italiano L2 e LS.

La frequenza al primo anno della Scuola ha lo scopo principale di rinforzare le competenze culturali di base previste in tutte le figure professionali che ruotano intorno all'insegnamento dell'italiano L2.

Nel secondo anno le attività sono strutturate per percorsi professionalizzanti. Ogni anno vengono attivati almeno due percorsi professionalizzanti, salvo richieste specifiche. L'attivazione di ogni singolo percorso professionalizzante è vincolata alla presenza di un numero minimo di studenti stabilito di volta in volta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

In ogni percorso professionalizzante è prevista la figura del Coordinatore, che è chiamato a coordinare e armonizzare i contenuti teorici. La funzione di Coordinatore è attribuita dal Direttore a un componente del Consiglio della Scuola, previo parere positivo del Consiglio stesso.

Il piano dell'offerta formativa e dei percorsi professionalizzanti attivati è deciso biennialmente dal Consiglio della Scuola, tenendo conto delle esigenze di formazione dei corsisti e dell'analisi delle esigenze provenienti dal mondo del lavoro, ed è riportato nella Guida dello studente.

ART. 11 **Guida dello studente**

La Guida dello studente presente sul sito della Scuola indicherà:

- a. i programmi dei moduli formativi e i percorsi professionalizzanti attivati;
- b. il piano delle attività;
- c. le modalità di svolgimento delle attività e degli esami;
- d. le disposizioni concernenti la frequenza;
- e. il calendario delle attività.

ART. 12 **Passaggio all'anno successivo di corso**

Al termine del primo anno e del secondo anno di Scuola lo studente deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo e per l'ammissione alla prova finale.

La commissione di esame suddivisa per aree tematiche, di cui fanno parte i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Il giudizio è espresso in trentesimi.

Coloro che non superano l'esame o non si presentano a nessuno degli appelli previsti per l'anno di corso potranno ripetere l'anno di corso una sola volta, senza obbligo di frequenza.

Gli studenti della Scuola che hanno interrotto la carriera da più di due anni possono, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola rientrare nel percorso formativo pagando una quota fissa annuale per il recupero degli anni di interruzione degli studi fissata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 **Tutorato**

Le attività di tutorato previste ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 341/90 sono coordinate dai Coordinatori dei percorsi professionalizzanti che si riuniscono in commissione qualora se ne manifesti la necessità.

ART. 14 **Valutazione delle attività formative**

Le attività della Scuola sono sottoposte a valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulla base di questionari distribuiti periodicamente agli studenti della Scuola.

ART. 15 **Prova finale**

Il diploma di Specializzazione si consegue previo superamento, al termine del biennio, di una prova finale che consiste nella elaborazione da un elaborato la cui realizzazione è seguita da un tutor (scelto dallo studente) e da un revisore (scelto dal Coordinatore del Percorso professionalizzante su proposta del tutor e nominato dal Direttore della Scuola). Per l'ammissione alla prova finale, lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico della Scuola per le attività diverse dalla prova finale stessa e aver superato l'esame del secondo anno.

L'approvazione dell'elaborato e il superamento dell'esame finale comportano l'acquisizione dei CFU stabiliti dall'Ordinamento didattico della Scuola.

La consegna dell'elaborato definitivo al tutor e al revisore deve avvenire in forma sia cartacea che digitale almeno trenta giorni prima delle scadenze fissate annualmente dal Consiglio della Scuola per la pubblicazione on line dei risultati finali e indicate sul sito della Scuola.

Il voto finale corrisponde alla media ponderata degli esami, espressa in settantesimi, con l'aggiunta di 0-5 punti assegnati all'elaborato. Può essere assegnata la lode, ove il punteggio raggiunto (media più punteggio assegnato all'elaborato) sia di 70/70, nei casi in cui via sia il parere favorevole sia del tutor, sia del revisore. La formazione del punteggio è a cura del tutor, che verbalizza il voto finale almeno sette giorni prima della pubblicazione on line dei risultati. Contestualmente lo studente consegna una copia digitale dell'elaborato al Management didattico.

Art. 16 **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo, a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi competenti.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore.